

# Facciamo il punto

*Marzo 2023*



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di marzo 2023 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di aprile 2023 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

### ***Variazione dei tassi di interesse Inps***

L'Inps, con Circolare n. 31 del 20 marzo 2023, ha comunicato le variazioni delle misure delle sanzioni civili a seguito dell'innalzamento di 50 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento operato dalla Bce.

Le sanzioni dovute in ipotesi di mancato o ritardato pagamento saranno calcolate con il tasso del 9% in ragione d'anno.

L'interesse di dilazione sarà pari al tasso del 9,50% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 22 marzo 2023.

### ***Naspi per le dimissioni del lavoratore padre***

Nella Circolare n. 32 del 20 marzo 2023 l'Inps ha offerto chiarimenti in merito all'accesso alla Naspi per il padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità, a seguito di dimissioni, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

A seguito delle modifiche apportate ai congedi dal D. Lgs. 105/2022 in vigore dal 13 agosto 2022, si prevede che il divieto di licenziamento per la durata del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino con diritto all'indennità Naspi, spettante anche in caso di dimissioni, compete non più solamente in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, ma è rivolta anche al padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni.

### ***Inps: applicabilità delle retribuzioni convenzionali***

A seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 28 febbraio 2023, contenente l'aggiornamento delle retribuzioni convenzionali per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023, l'Inps, con la Circolare n. 33 del 23 marzo 2023, fornisce le indicazioni operative per l'applicazione a coloro che svolgono prestazioni di lavoro estero.

Tali retribuzioni devono essere prese a riferimento per la determinazione della contribuzione per periodi di lavoro all'estero in Paesi extracomunitari, in Paesi nei confronti dei quali non siano previste convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, oppure quando le stesse siano parziali, limitatamente alle assicurazioni non contemplate nelle convenzioni.

Per l'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da utilizzare occorre considerare il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo nazionale, oltre a tutti gli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, ad esclusione dell'indennità estero.

I valori convenzionali non sono frazionabili, eccetto i casi di assunzione, cessazione e trasferimento nel corso del mese.

### ***Aggiornamento dei tassi Inail***

L'Inail, con la Circolare n. 10 del 20 marzo 2023, informa che, per effetto dell'innalzamento al 3,50% del tasso di

interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, a decorrere dal 22 marzo 2023 il tasso di interesse per le rateazioni sarà pari al 9,50%, mentre quello per le sanzioni civili per l'omesso o tardivo versamento sarà pari al 9%, entrambi in ragione d'anno.

### **Riduzione dei premi Inail**

L'Inail con la Circolare n. 12 del 30 marzo 2023, rende noto che, per l'anno 2023, la riduzione dei premi e contributi si applica esclusivamente ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive; ai contributi assicurativi della gestione agricoltura.

Infatti, la riduzione non si applica ai premi assicurativi ordinari e speciali per i quali è intervenuto l'aggiornamento delle relative tariffe (D.M. 27 febbraio 2019 e D.M. 6 settembre 2022).

La percentuale di riduzione per il 2023 è del 15,17%.

### **Inail: applicabilità delle retribuzioni convenzionali**

Nella Circolare n. 13 del 30 marzo 2023, l'Inail recepisce le retribuzioni convenzionali fissate per il 2023 dal relativo decreto ministeriale.

Le stesse devono essere utilizzate per il calcolo del premio assicurativo dovuto per i lavoratori che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale vengono inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario che non abbia stipulato con l'Italia una Convenzione di

sicurezza sociale. Si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche a quelli comunitari ed extracomunitari assunti in Italia.

Le medesime retribuzioni convenzionali si applicano anche per le qualifiche dell'area dirigenziale, mentre per le collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale ordinariamente previsto dall'Istituto.

### **Dematerializzazione delle note spese**

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 226 del 1° marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla dematerializzazione delle note spese prodotte dai dipendenti trasfertisti.

È stato precisato che, a seguito di dematerializzazione, è possibile procedere alla distruzione delle versioni cartacee esclusivamente dei "documenti analogici non unici", tra cui rientrano fatture e documenti fiscalmente assimilabili, ricevute rilasciate dai tassisti e titoli di viaggio su mezzi di trasporto pubblico emessi da soggetti esteri comunitari.

Invece, in assenza di intervento di un pubblico ufficiale nel processo di conservazione elettronica, è preclusa la distruzione delle versioni cartacee di "documenti unici", quali, per esempio, i giustificativi di spesa emessi da soggetti esteri extra Ue.

### **Reddito di lavoro prodotto in Svizzera**

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 255 del 17 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di determinazione della residenza fiscale, ai sensi

della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, per un lavoratore trasferitosi in Svizzera in corso d'anno.

La Convenzione prevede esplicitamente il criterio del frazionamento dell'anno d'imposta: la persona che ha trasferito definitivamente il suo domicilio dall'Italia alla Svizzera cessa di essere assoggettata alle imposte in Italia non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio.

Pertanto, i redditi ovunque prodotti dal contribuente fino al giorno del trasferimento compreso saranno tassati in Italia; invece, a partire dal giorno dal giorno successivo al trasferimento dovranno essere sottoposti a tassazione nel nostro Paese solo i redditi ivi prodotti, mentre i redditi conseguiti in Svizzera saranno tassati esclusivamente in Svizzera.

## CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

### Abbigliamento e confezioni - Aziende industriali – Accordo 28 luglio 2021

#### Minimi tabellari

Livello	Aumento	Minimo	Indennità di funzione	Totale
<b>8</b>	34,29	2.264,68	51,65	2.316,33
<b>7</b>	32,40	2.136,10	---	2.136,10
<b>6</b>	30,24	2.005,13	---	2.005,13
<b>5</b>	28,35	1.878,36	---	1.878,36
<b>4</b>	27,00	1.786,95	---	1.786,95
<b>3S</b>	26,46	1.745,98	---	1.745,98
<b>3</b>	25,92	1.707,25	---	1.707,25
<b>2S</b>	25,11	1.657,81	---	1.657,81
<b>2</b>	24,57	1.621,70	---	1.621,70
<b>1</b>	19,44	1.289,04	---	1.289,04
<b>Viaggiatore 1</b>	30,24	1.932,91	---	1.932,91
<b>Viaggiatore 2</b>	28,35	1.823,07	---	1.823,07

### Alimentari - Aziende industriali – Ccnl 31 luglio 2020

Incremento aggiuntivo della retribuzione: dal 1° aprile 2023 è introdotto l'incremento aggiuntivo della retribuzione, non assorbibile e incidente su 13ma, 14ma e TFR

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione	IAR	Totale
<b>1SQ</b>	2.477,05	545,72	10,33	100,00	58,77	3.191,87
<b>1S</b>	2.477,05	545,72	10,33	---	58,77	3.091,87
<b>1</b>	2.153,93	538,70	10,33	---	51,10	2.754,06
<b>2</b>	1.777,03	530,51	10,33	---	42,16	2.360,03
<b>3A</b>	1.561,62	525,83	10,33	---	37,05	2.134,83

<b>3</b>	1.400,10	522,32	10,33	---	33,22	1.965,97
<b>4</b>	1.292,37	519,99	10,33	---	30,66	1.853,35
<b>5</b>	1.184,70	517,65	10,33	---	28,11	1.740,79
<b>6</b>	1.077,00	515,31	10,33	---	25,55	1.628,19

### **Carta - Aziende industriali - Accordo 28 luglio 2021**

Elemento di garanzia retributiva: ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello nei precedenti tre anni e che nello stesso periodo non abbiano percepito nessun altro trattamento economico collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di Ccnl, viene erogato con la retribuzione del mese di aprile dell'anno successivo, un importo annuo pari a 250 euro, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl.

### **Grafica ed Editoria - Aziende industriali - Accordo 19 gennaio 2021**

Elemento di garanzia retributiva: con la retribuzione del mese di aprile 2023, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello, che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di Ccnl, viene corrisposto, un elemento di garanzia pari ad 250 euro, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal Ccnl.

### **Terziario - Confcommercio - Protocollo 12 dicembre 2022**

Acconto futuri aumenti contrattuali: a decorrere dal 1° aprile 2023, è prevista l'erogazione di una somma pari a 30 euro mensili al 4° livello e riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, riproporzionata per i lavoratori part time, a titolo di incremento dei minimi tabellari, in acconto assorbibile da futuri aumenti contrattuali.

<b>Livelli</b>	<b>Acconto</b>
<b>1°Q</b>	52,08
<b>1°</b>	46,92
<b>2°</b>	40,58
<b>3°</b>	34,69
<b>4°</b>	30,00
<b>5°</b>	27,10
<b>6°</b>	24,33
<b>7°</b>	20,83
<b>Op. di vendita 1</b>	28,32
<b>Op. di vendita 2</b>	23,78



**SEDE DI MILANO**

Via Salasco, 40  
20136 - Milano

**SEDE DI ROMA**

Via Vittorio Veneto, 54/B  
00187 – Roma

**SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)**

Via Felice Cavallotti, 13  
26841 – Casalpusterlengo

[info@gesam.eu](mailto:info@gesam.eu)

[www.gesam.eu](http://www.gesam.eu)

**20136 - Milano**

Via Salasco, 40  
T +39 02 855010.1  
F +39 02 855010.36/37

**00187 – Roma**

Via Vittorio Veneto, 54/B  
T +39 06 32090291  
F +39 06 32090292

**26841 – Casalpusterlengo (LO)**

Via Felice Cavallotti, 13  
T +39 0377 830878  
F +39 0377 89399

**Sede legale**

26841 Casalpusterlengo (LO)  
Via Felice Cavallotti, 13

**Gesam Società tra Professionisti S.r.l.**

Capitale Sociale 16.000 i.v.  
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152  
Pec: [gesam@legalmail.it](mailto:gesam@legalmail.it)  
[info@gesam.eu](mailto:info@gesam.eu) | [www.gesam.eu](http://www.gesam.eu)